

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

*N° 98 del 22/12/2023*

**OGGETTO: CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 14/11/2023 PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2023. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE.**

L'anno duemilaventitre, il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 14:50 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, convocato nei modi stabiliti dalla legge, in seduta ordinaria pubblica il Consiglio Comunale

Al momento della trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

|   | Nome                     | P | A |    | Nome                       | P | A |
|---|--------------------------|---|---|----|----------------------------|---|---|
| 1 | TESTI FABIO              | X |   | 10 | MORA SIMONE                |   | X |
| 2 | AHMED<br>ABDULRREHMAN    | X |   | 11 | NICOLINI FAUSTO            | X |   |
| 3 | AMADEI PATRIZIA          | X |   | 12 | NICOLINI GIANLUCA          |   | X |
| 4 | CESI ROBERTO             | X |   | 13 | NIZZOLI DANIA              | X |   |
| 5 | CHIESSI MARCO            | X |   | 14 | SASSI ERIK                 | X |   |
| 6 | FERRARI GIULIA           | X |   | 15 | SETTI GIANCARLO            |   | X |
| 7 | GIOVANNINI STEFANO       | X |   | 16 | TACCHINI ERICA             | X |   |
| 8 | GOCCINI SAMUELE          | X |   | 17 | ZACCARELLI<br>HAINGONIRINA |   | X |
| 9 | MARIANI PIER<br>VINCENZO | X |   | 18 |                            |   |   |

PRESENTI: 143 ASSENTI: 4

Assiste il Segretario Generale Stefano Gandellini.

Assume la presidenza dell'adunanza il Presidente del Consiglio Fausto Nicolini

Riconosciuto legale il numero dei consiglieri presenti designa a scrutatori i consiglieri:CHIESSI MARCO, GIOVANNINI STEFANO, NICOLINI FAUSTO

**OGGETTO: CONFERMA ATTO DI INDIRIZZO DI GIUNTA COMUNALE N. 55 DEL 14/11/2023 PER LA GESTIONE DELLA TARIFFA, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, LEGGE 147/2023. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”;

**RICHIAMATO** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva (cosiddetta TARIP);
- il comma 667 che dispone *“con Regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.*
- il comma 668 che dispone *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*
- il comma 682 ai sensi del quale il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

**VISTO** che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148,

il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**DATO ATTO** che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

**RICHIAMATO** il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 *"Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati"*;

**DATO ATTO** che la Legge n. 16 del 2015 della Regione Emilia Romagna, avente ad oggetto *"Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione di rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge regionale 19 agosto 1996, n.31"*, prevede:

- tra le azioni previste per il raggiungimento di tali obiettivi la medesima legge, art.1, comma 7, promuove l'applicazione della Tariffa puntuale quale strumento per la riduzione della produzione di rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità delle raccolte differenziate, prevedendo specifici meccanismi incentivanti e, all'art.5, comma 1, quale strumento per incentivare prioritariamente il contenimento e la riduzione della produzione di rifiuti e per potenziare secondariamente, l'invio al riciclaggio delle diverse frazioni di rifiuti tramite le raccolte differenziate;
- all'art. 5, comma 8, così come modificato dall'art.6 Legge Regionale n. 23 del 27/12/2022, che i sistemi di tariffazione puntuale siano implementati in tutti i comuni della regione Emilia-Romagna entro il 31 dicembre 2024, con priorità per l'applicazione alle utenze non domestiche anche prevedendo verifiche sull'impatto ed eventuali correttivi;

**DATO ATTO** che IREN Ambiente S.p.A, con sede legale in Piacenza (PC), Strada Borgoforte n.22/a, Codice Fiscale, Partita IVA e Reg. Imprese CCIAA di Piacenza n. 01591110356, è attuale titolare del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio comunale;

**DATO ATTO** che:

- la misurazione puntuale del rifiuto può essere svolta sia in regime tributario (tributo puntuale) che in regime tariffario (tariffa puntuale) e che tale scelta spetta alle amministrazioni comunali;
- i sistemi di tariffazione puntuale consentono di ripartire in maniera più equa i costi del servizio di gestione rifiuti tra i diversi utenti del servizio, premiando chi si impegna a ridurre

la quantità di rifiuti prodotti e a differenziare correttamente i rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta;

- la tariffa puntuale, avendo natura di corrispettivo, è soggetta ad IVA, per cui, a parità di costi, comporta un carico minore sulle Utenze Non Domestiche che possono “recuperare” l’IVA stessa.

**PRESO ATTO** che:

- la tariffa puntuale ha natura corrispettiva e per legge deve essere applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un’entrata del comune;
- la commisurazione della tariffa si fonda sui criteri individuati dal DPR n.158/1999, pur con la possibilità di mutare i sistemi puntuali indicati dal D.M. 20 aprile 2017 sopra citato;
- tale decreto del Ministero dell’Ambiente individua i criteri per la realizzazione, da parte degli enti locali, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ma anche, in alternativa, dei correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un modello tariffario calibrato sul servizio reso agli utenti.

**CONSIDERATO**, INOLTRE che emergono i seguenti possibili vantaggi, sia per i contribuenti che per il Comune, dal passaggio a TARIP, così riassumibili:

- possibilità per le utenze non domestiche di detrarre l’IVA,
- minori costi complessivi nel PEF, e quindi possibili minori tariffe rispetto al regime Tari, dovuti ai minori accantonamenti obbligatori, relativi a minori costi sia del personale che dell’IVA;
- semplificazione dei rapporti con gli utenti
- semplificazioni di Bilancio e delle attività contabili;
- semplificazioni amministrative burocratiche, rispetto agli adempimenti gestionali del tributo TARI;
- miglior possibilità di adempiere ai crescenti obblighi in i termini di trasparenza e di rendicontazione fissati da ARERA, grazie alla possibilità del gestore di avere software e personale adeguato attraverso la realizzazione di economie di scala, non possibili con una gestione diretta comunale delle tariffe;
- miglioramento degli equilibri di bilancio del Comune;

**VISTE:**

- la comunicazione prot. 26511/2023 del 17/10/2023 avente ad oggetto “Richiesta di attivazione tariffazione puntuale corrispettiva” inviata ad Atersir ed Iren Ambiente da parte dell’Amministrazione Comunale con la quale si chiede dal 01/01/2024 il passaggio alla tariffazione puntuale corrispettiva;

- la comunicazione prot. n. 28204/2023 del 06/11/2023 inviata all’Amministrazione Comunale ed a Atersir con la quale Iren Ambiente ha confermato il nulla osta per avviare il passaggio dalla Tariffa Corrispettiva Puntuale con decorrenza 01/01/2024;

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 14/11/2023 di indirizzo per la gestione della tariffa, ai sensi dell’art. 1, comma 668, legge 147/2013 con la quale si approvava l’indirizzo del passaggio



dal vigente regime di Tari - tassa rifiuti puntuale a TCP - tariffa rifiuti puntuale avente natura corrispettiva;

**VISTO** il “Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (IUC-TARI)” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2019 e successive modificazioni con la quale veniva introdotta dal 01/07/2019 la misurazione puntuale del tributo;

**PRESO ATTO** dello schema tipo di Regolamento approvato dal Consiglio d'Ambito dell'Agenzia Territoriale

dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti di cui all'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 di seguito ATERSIR con deliberazione n. 75 del 08/11/2018, che disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione;

**RICHIAMATA** la deliberazione Arera 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e contestuale approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (in sigla TQRIF) e relativi allegati;

**CONSIDERATO CHE:**

- ATERSIR con deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;
- Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023, e che le disposizioni e gli oneri ivi previsti sono riferibili sia all'Ente Territorialmente competente che al gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ma anche al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti incluso il Comune che gestisce la suddetta attività in economia;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione Consigliare n. 39 del 29/04/2022 con la quale si è preso atto del posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice, di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione di rifiuti urbani TQRIF di Arera, per quanto attiene gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, approvato da ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 del 11 aprile 2022;

**VISTO** lo schema di Regolamento che disciplina la Tariffa rifiuti corrispettiva, elaborato ed armonizzato con la precedente disciplina del tributo TARI puntuale in merito alle riduzioni e agevolazioni già presenti nello stesso;

**CONSIDERATO** che con separati atti deliberativi saranno approvati per l'anno 2024 il Piano Finanziario del Servizio rifiuti e conseguentemente le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle singole vuotature;

**VISTO** l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** inoltre l'art. 3 comma 5 - quinquies del Decreto Legge 30/12/2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25/2/2022 n.15, pubblicato nel Supplemento n. 8/L della Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2022, in forza del quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 prima parte, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

**CONSIDERATA** la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e il relativo allegato non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del Federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL;

**ESAMINATA** la bozza di nuovo Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva, allegata alla presente Deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**DATO ATTO** che per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**TENUTO CONTO** che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

**RITENUTO** quindi di:

- procedere a decorrere dal 1 gennaio 2024 all'istituzione della Tariffa avente natura di corrispettivo puntuale in luogo della TARI puntuale;
- approvare il suddetto Regolamento per la disciplina della Tariffa Rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

**VISTI:**

- il decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
- successive modificazioni ed integrazioni;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;

**RICHIAMATA** la Deliberazione n. 92 adottata dal Consiglio Comunale in data 30/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il



trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbrico, Rolo e San Martino in Rio.” con la quale sono state trasferite all’Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell’istruttoria degli atti;

**CONSIDERATO** l’ultimo periodo dell’art. 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: “E’ esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).”;

**PRESO ATTO** degli allegati pareri – espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell’Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell’Unione Comuni Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi - in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Dirigente dell’Area Amministrativa in ordine alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

**VISTO** il parere dei Revisori dei conti;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

Entra il consigliere Simone Mora. I consiglieri comunali presenti sono n. 14

SENTITA la relazione del sindaco Fabio Testi (propone un emendamento di cui dà lettura – ALLEGATO al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale)

Intervengono:

Martina Catellani- assessore al bilancio e patrimonio

Pier Vincenzo Mariani – consigliere Centrodestra Correggio

Entrano i consiglieri Gianluca Nicolini e Giancarlo Setti. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

Esce e rientra il consigliere Roberto Cesi. I consiglieri comunali presenti sono n. 16

Interviene il sindaco Fabio Testi

Esce il consigliere Gianluca Nicolini. I consiglieri comunali presenti sono n. 15

Intervengono:

Fausto Nicolini- presidente

Fabio Testi – sindaco

DATO ATTO che la trattazione del presente oggetto è contenuta integralmente nella registrazione della seduta, su supporto digitale trattenuto agli atti;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Roberto Cesi / Rinascimento Correggio; Pier Vincenzo Mariani, Simone Mora, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio; Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle – si può fare), astenuti n. 0 su n. 15 Consiglieri presenti approva l'emendamento allegato al presente atto per costituirne parte integrante sostanziale;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 5 (Roberto Cesi / Rinascimento Correggio; Pier Vincenzo Mariani, Simone Mora, Patrizia Amadei / Centrodestra Correggio; Giancarlo Setti / Movimento 5 stelle – si può fare), astenuti n. 0 su n. 15

### **D E L I B E R A**

1. di confermare la volontà al passaggio dal vigente regime di "TARI - TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE" A "TCP - TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE" avente natura corrispettiva, per le motivazioni dettagliatamente evidenziate nelle premesse con efficacia dal 1 gennaio 2024 , ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013,;
2. di istituire con efficacia dal 1 gennaio 2024 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI;
3. di approvare il Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2024;
5. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
6. di dare atto che con successive deliberazioni degli organi competenti verrà approvato il Piano finanziario del Servizio rifiuti predisposto secondo il metodo MTR-2;
7. di dare atto che il Consiglio comunale provvederà ad approvare le tariffe della Tariffa corrispettiva puntuale, ivi compresi il costo delle vuotature per l'anno 2024 sulla base del Piano finanziario del Servizio rifiuti validato dall'Ente Territorialmente Competente ed approvato dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ARERA;
8. di demandare al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi ed al Funzionario Responsabile del 2° settore l'assunzione di tutti i conseguenti atti amministrativi di gestione;

SUCCESSIVAMENTE il Consiglio Comunale, con successiva e separata votazione dall'esito come sopra



## **DELIBERA**

Di dichiarare ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000, di conferire al presente atto l'immediata eseguibilità



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente del Consiglio  
Fausto Nicolini

Segretario Generale  
Stefano Gandellini

(atto sottoscritto digitalmente)